



Automobile Club Perugia

guidACI service

s. r. l. unipersonale

CONTRATTO DI SERVIZIO

Automobile Club Perugia, con sede in Perugia, Via Corcianese n. 218/h (di seguito denominato come **ACP o affidante**), C.F. 00185770542, in persona del Presidente dr. Ruggero Campi, che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera adottata dal Consiglio Direttivo del **29/11/2022**, recante l'approvazione dello schema del presente contratto

E

Guidaci-Service S.r.l. (di seguito indicata come **Società o affidataria**) con sede in Perugia, Via Corcianese ~~218/h~~ ^{218/h}, iscritta nel REA al n. 141982, P.I. 01483000541, in persona del Presidente Arch. Marcello Carattoli

*** **

VISTO il contratto di servizio sottoscritto tra ACP e la Società con scadenza in data 31 dicembre 2022;

CONSIDERATA la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio, come stabilito da verbale del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Perugia del 29/11/2022, per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento ed ai vincoli pubblicistici;

CONSIDERATO che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento *in house*, fermo quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento in house, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "*controllo analogo*" a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere i propri compiti "*in prevalenza*" a favore dell'ente pubblico affidante (c.d. funzione "*servente*" della società), secondo la misura definita dall'ordinamento comunitario e nazionale;

VISTO l'art. 192, comma 2 del D.lgs 50 del 2016, secondo cui *“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*;

CONSIDERATO che Automobile Club Perugia ha effettuato la suddetta valutazione di congruità, allegata al presente contratto (**doc. a**), dando altresì atto che il mancato ricorso al mercato per l'erogazione dei servizi di interesse generale discende dalle finalità proprie della federazione degli Automobile Club d'Italia, come statuito dallo Statuto dell'Ente federante, approvato con atto di livello statale in cui sono stati già esaminati gli scopi, i servizi e le finalità proprie degli Automobile Club, i quali – stante la necessità di assicurare adeguate condizioni e livello di servizi – devono essere erogati anche mediante società in house;

CONSIDERATO che in ogni caso anche in seguito al presente affidamento l'Automobile Club non fa venire meno il ricorso al mercato, tenuto conto dei contratti di affiliazione commerciale stipulati con la rete di delegazione ACI, gestite da soggetti privati in regime di libera concorrenza;

ACCERTATO dunque che, ad oggi, tutte le suddette condizioni ricorrono per poter disporre l'affidamento diretto in house alla Società dei servizi appresso elencati;

ACCERTATA altresì la professionalità consolidata della Società, nonché l'esperienza maturata nei settori affini alle finalità statutarie della Federazione ACI, con particolare riferimento al settore *automotive*;

RILEVATA l'esigenza che la Società operi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Automobile Club Perugia ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente;

CONSIDERATO che l'attività affidata alla Società non rientra tra quelle assoggettate a specifica disciplina dall'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in

legge 17 dicembre 2012 n. 221 (servizi pubblici locali);

DATO ATTO che Automobile Club Perugia è iscritto nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti della propria Soc. in House di cui all'art. 192 comma 1 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, in relazione agli affidamenti in regime di in house providing alla Soc. Guidaci Service Srl, così come da comunicazione ricevuta da A.N.A.C. in data 08/07/2022;

VISTO lo Statuto della Società, secondo cui *“La Società svolge i compiti che le vengono affidati nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. – Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti. La società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo ed ha ad oggetto, anche contestualmente, la 1) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'automobile club Perugia o allo svolgimento delle sue funzioni; 2) produzione di servizi di interesse generale dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi [...] La Società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società”*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

Art. 1. CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE OPERATIVO

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il “controllo analogo” sulla Società in House da parte di ACP. Il presente contratto sostituisce ogni contratto di servizio, di comodato o di altro genere in essere tra le parti e regola nella totalità il contratto di affidamento in house.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito

Disciplinare operativo di durata annuale (**doc. b**), di contenuto tecnico e gestionale, il quale regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale elaborato dall'affidataria e sottoposto all'attenzione del Consiglio Direttivo di Automobile Club Perugia entro il mese di novembre di ogni anno.

Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare operativo con esso confliggenti.

Art. 2. DURATA

La convenzione, di cui al presente atto, ha la durata di sei anni con termine in data 31.12.2028. L'affidante potrà comunque recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e/o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferiore a sei mesi. Qualunque sia la causa del recesso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

Art. 3. KNOW HOW

Per tutta la durata del contratto l'affidante mette a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze - in una parola il proprio *know how* - in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, legale, amministrativo, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità; la Società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

Art. 4. MARCHIO

Automobile Club Perugia concede in licenza non esclusiva all'affidataria l'uso sia del marchio ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio ACI -Automobile Club Perugia, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. L'affidataria non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione di ACP.

Art. 5. LOCALI

L'affidataria, fatta eccezione per l'attività di gestione della delegazione di Gubbio, è tenuta ad operare, per quanto attiene alle attività oggetto del presente Contratto di Servizio, nei locali

concessi in comodato gratuito all'affidante, siti in Perugia, Via Corcianese 218/h, e si impegna a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia.

Le parti espressamente convengono che le spese generali di esercizio relative ai locali (illuminazione, riscaldamento, condizionamento, telefonia, pulizie, spese condominiali) nonché le spese relative a TARI - IMU, siano a carico dell'affidante.

Rimangono a carico dell'affidataria le riparazioni ordinarie in relazione agli spazi utilizzati per lo svolgimento delle attività che le sono affidate.

Con separato contratto di comodato, avente la stessa durata della presente convenzione, sono elaborate specifiche disposizioni in relazione al comodato dei locali.

Art. 6. DOTAZIONE INFORMATICA

Automobile Club Perugia è tenuto a fornire, direttamente, tramite ACI Informatica S.p.A., e/o altri fornitori, alla Società che si impegna ad utilizzarli ed in via esclusiva i programmi informatici realizzati per la gestione dei servizi e delle attività oggetto della presente convenzione e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici, obbligandosi altresì a rendere partecipe la medesima Società d'ogni relativo aggiornamento (GSA Web – Archiflow). Sono invece a carico della società i costi relativi al programma informatico utilizzato per l'esercizio dell'attività di Assistenza e consulenza automobilistica.

Automobile Club Perugia è tenuto a fornire altresì la connessione telematica agli archivi centrali ACI, agli archivi dell'Automobile Club Perugia e verso Internet.

L'assistenza *hardware* rimane a carico della Società.

Automobile Club Perugia inoltre è tenuto a fornire alla Società direttamente o tramite ACI Informatica e/o Società collegate o controllate, le attività di formazione e addestramento all'utilizzo dei suddetti programmi, nonché di aggiornamento, assistenza e manutenzione del *know how* informatico di Federazione.

Art. 7. AGGIORNAMENTO E SUPPORTO PROFESSIONALE

Automobile Club Perugia è tenuto a fornire alla Società ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare:

- a) assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della Società tramite specifici *stages*;
- b) pianificazione degli obiettivi commerciali da conseguire in vigenza del presente

contratto, così come assegnati dalla Direzione ACP.

Art. 8. REQUISITI PROFESSIONALI ED AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

La Società dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 8/8/91 n. 264 e s.m.i. e di essere stata autorizzata in data 17.01.2014 con atto dirigenziale Prot. n. 25346 dalla Provincia di Perugia a svolgere attività di consulenza automobilistica presso la sede Perugia, Via Corcianese 218/h e in data 07.07.2021 con atto dirigenziale Prot. n. 20361 dalla Provincia di Perugia a svolgere attività di consulenza automobilistica presso la sede di Gubbio, Via G. Matteotti 69/71 e di essere stata autorizzata dalla Regione Umbria a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

La Società, inoltre, dichiara di possedere al proprio interno risorse in possesso della abilitazione al servizio di “Responsabile di Prevenzione e Protezione – RSPP”, di cui al D.lgs 81 del 2008.

Art. 9. ELENCO ATTIVITÀ

La società svolgerà le attività e/o servizi, laddove confermati di anno in anno in tutto o in parte all'interno del disciplinare operativo, anche per quanto attiene alla relativa quantificazione economica, relativi alla **autoproduzione di beni e/o servizi strumenti rivolti all'ACP, nonché produzione di servizi di interesse generale rivolti a soddisfare gli interessi dell'automobilismo italiano. In tale ambito si comprende:**

- a) svolgere attività di assistenza e consulenza automobilistica anche sotto forma di delegazione indiretta di Automobile Club Perugia a favore dei soci e dell'utenza in genere;
- b) gestire servizi di acquisizione e promozione associativa finalizzati all'incremento della compagine degli associati all'ACI, nonché servizi di acquisizione e gestione delle licenze sportive;
- c) gestire servizi di supporto e coordinamento della rete delle delegazioni dell'ente socio;
- d) gestire servizi di comunicazione e ufficio stampa dell'ente socio inclusa la gestione e l'aggiornamento dei siti web istituzionali nonché la realizzazione di riviste associative rivolte ai soci relative al settore automobilistico;
- e) gestire servizi relativi a manifestazioni sportive e altri eventi organizzati dall'Automobile Club Perugia finalizzati allo sviluppo della mobilità e dello sport automobilistico;
- f) svolgere l'attività di esazione delle tasse automobilistiche;

- g) svolgere attività di educazione stradale, e di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale;
- h) promuovere la cultura della mobilità della circolazione e del trasporto con mezzi motorizzati;
- i) organizzare meetings, convegni, congressi, incontri di studio con riferimento al settore automobilistico;
- j) organizzare e gestire corsi di guida sicura, sportiva e agonistica per automobilisti e motociclisti;
- k) organizzare manifestazioni sportive motoristiche nazionali e internazionali, chiedendone l'autorizzazione iscrivendo le stesse ai calendari nazionali e/o internazionali;
- l) prestare servizi comunque inerenti e attinenti all'automobile, agli automobilisti e all'automobilismo in genere;
- m) gestione degli asset mobiliari, immobiliari e dei rami d'azienda di proprietà degli enti soci o della società stessa;
- n) ogni attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate.

Art. 10. STANDARD OPERATIVI E VERIFICHE DA PARTE DI AUTOMOBILE CLUB PERUGIA

La Società si impegna a concordare con Automobile Club Perugia gli orari di apertura al pubblico dei propri locali di vendita, nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti, con particolare riferimento all'attività per la riscossione delle tasse automobilistiche.

La Società si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive di Automobile Club Perugia ed uniformandosi agli standard ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso Automobile Club Perugia in aderenza al proposito, da questo perseguito, di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale, il decoro degli ambienti.

La Società attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione ~~e con personale alla propria~~ diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico la Società presterà

particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento di Automobile Club Perugia, adottato con delibera del 28.10.2021 è valido anche per la Società ed è esteso a tutti i dipendenti della stessa.

Automobile Club Perugia avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dalla Società, anche ricorrendo all'ausilio di quegli Uffici (PRA – MCTC, Provincia ed altri Enti) con cui la stessa intratterrà rapporti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto; e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

Art. 11. RESPONSABILITÀ

Tenuto conto del fondamentale interesse di Automobile Club Perugia al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, l'affidante potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata della presente convenzione, con un preavviso di 90 giorni. La Società risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione; sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare ad Automobile Club Perugia.

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno, nel caso di violazione delle norme di legge in materia di sicurezza dei lavoratori, nonché in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dell'Ente.

Art. 12. DOCUMENTI PREVISIONALI

Prima dell'inizio dell'esercizio la Società predispone un *budget* per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse

utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico; il budget deve essere oggetto di comunicazione al Consiglio direttivo di Automobile Club entro il mese di novembre dell'anno precedente.

Il *budget* deve contenere:

- a) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile,
- b) laddove richiesto il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- c) laddove richiesto la relazione di commento dell'organo di amministrazione.

L'affidataria, entro il 16 luglio di ogni anno, sottopone alla Direzione dell'ACP un report relativo all'andamento dell'intera attività della Società stessa, con particolare evidenza per i settori "Soci" e "Assistenza automobilistica"; tale report indica anche gli scostamenti economici rispetto al budget annuale ed avanza proposte per eventuali correttivi gestionali e di revisione delle linee attuative, secondo una logica di pianificazione e di controllo di gestione.

Art. 13. CONTROLLO ANALOGO E ANALISI PERIODICA DELLE ATTIVITÀ

Automobile Club Perugia, ente pubblico non economico, detiene la partecipazione totalitaria al capitale sociale e si impegna a conservarla per la durata del contratto.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale ad Automobile Club Perugia, ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso in cui questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali di Automobile Club Perugia, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della Provincia di Perugia.

L'organo di amministrazione della Società deve richiedere la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo di Automobile Club Perugia per ciascuna delle seguenti operazioni:

- 1) alienazione e acquisizioni di immobili;
- 2) sottoscrizione contratti di locazione attivi e passivi;
- 3) stipula di obbligazioni di importo superiore a € 40.000;
- 4) assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato;
- 5) avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente;
- 6) sottoscrizione di accordi collettivi aziendali con le rappresentanze sindacali;
- 7) apertura di nuove unità locali sul territorio della provincia di Perugia;

8) approvazione di regolamenti interni previsti dalla normativa vigente.

Il controllo analogo da parte di Automobile Club Perugia sull'affidataria, fermo quanto previsto dallo Statuto, viene altresì esercitato tramite:

- a) l'analisi delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto l'affidataria è tenuta ad attivare;
- b) il controllo di gestione al quale Automobile Club Perugia ha sempre accesso;
- c) l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere ad Automobile Club Perugia.

Restano salvi gli insindacabili poteri di Automobile Club Perugia inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dello stesso affidante; la Società dovrà immediatamente adeguarsi alle disposizioni conseguenti, anche revocando le decisioni già assunte, salvi gli effetti negoziali nei confronti dei terzi.

La Società deve dare piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti di Automobile Club Perugia per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.

Art. 14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Secondo quanto indicato dall'ANAC, con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, le movimentazioni di denaro da Automobile Club Perugia alla Società e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Automobile Club Perugia ha nominato la Società Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR nomina la Società con atto del 01.02.2021 che, nel presente contratto di servizio si intende integralmente richiamato (**doc. c**)

Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento di dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.lgs 101 del 2018, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto rinviando a quanto pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Art. 16. SPESE

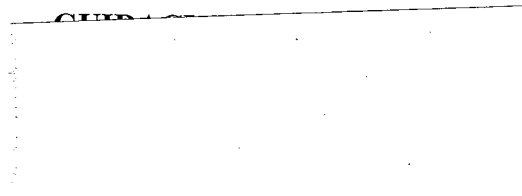
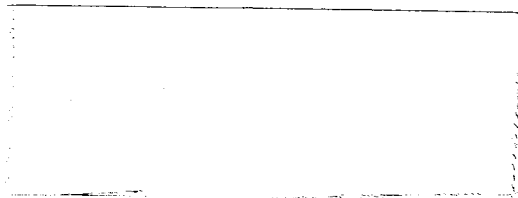
Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

Art. 17. FORO COMPETENTE

Per la risoluzione e definizione delle controversie che potrebbero scaturire dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Perugia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Perugia, **23.12.2022**



Ai sensi degli artt. 1341 c.c. 1342 c.c. la Società accetta espressamente le seguenti clausole:

Art. 4. MARCHIO

Art. 5. LOCALI

Art. 6. DOTAZIONE INFORMATICA

Art. 8. REQUISITI PROFESSIONALI ED AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 9. ELENCO ATTIVITÀ

Art. 10. STANDARD OPERATIVI E VERIFICHE DA PARTE DI ACP

Art. 11. RESPONSABILITÀ

Art. 13. CONTROLLO ANALOGO E ANALISI PERIODICA DELLE ATTIVITÀ

Art. 14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 16. SPESE

Art. 17. FORO COMPETENTE

GUI
G

R.L.
s.r.l.

li

Allegati:

- a) disciplinare operativo;
- b) analisi di congruità;
- c) atto di designazione del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

2023/2028